



1



2

1

Alexis de Tocqueville

- *la democrazia inizia con la pubblicazione del bilancio sulla casa comunale, perché i cittadini devono valutare come sono state usate le risorse a loro chieste con le imposte*

[La democrazia in An erise](#)



3

Max Weber

- *La deliberazione sul modo di finanziamento dello Stato – il diritto al bilancio – costituisce “il mezzo di potenza decisivo” per “manovrare l’amministrazione nella vita quotidiana”*



4

2

Art. 100, comma 2

La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.



*“E’ assoluta necessità concentrare il controllo preventivo e consuntivo in un magistrato inamovibile”
Cavour, 1852*



Art. 103, comma 2

La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di responsabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

Controllo

Giurisdizione

5

Tiziano Tessaro -
18 giugno 2021 -
Convegno UPI Emilia-Romagna
riproduzione riservata

Controllo della Corte dei conti

• Art. 100 Cost

Giudizi di responsabilità davanti la Corte dei conti

• art. 103 Cost



6

cointestazione sinergica della tutela dell'integrità dei bilanci pubblici

da un lato, il controllo, nel sistema di "contabilità pubblica" (art.100 Cost.)

Verifica

del corretto operato delle amministrazioni pubbliche

dei parametri di legalità, economicità, efficienza ed efficacia (che ha ragionato un vulnus al patrimonio erariale),

dall'altro, la competenza giurisdizionale riservata alla Corte (art. 103 Cost.)

determina un momento di chiusura posto dell'Ordinamento giuridico laddove gli strumenti di controllo apprestati non siano stati sufficienti

ad orientare il corretto operato delle amministrazioni pubbliche

e la distonia rispetto ai parametri di legalità, economicità, efficienza ed efficacia che ha cagionato un vulnus al patrimonio erariale, sia conseguenza di comportamenti, che si atteggiano quali violazioni dolose o colpose di obblighi di condotta, imputabili a soggetti appartenenti all'apparato amministrativo.

GIURISDIZIONE

CONTROLLO

"E' assoluta necessità concentrare il controllo preventivo e consuntivo in un magistrato inamovibile"
Cavour, 1852



7

3

Il sistema dei controlli della Corte dei conti non è un sistema chiuso (sentenza n. 29 del 1995)

- la Corte costituzionale ha ritenuto che le previsioni costituzionali in materia di controlli sulle pubbliche amministrazioni (artt. 100, comma secondo, 125, comma primo, e 130 Cost.) non configurino un sistema "chiuso" di controlli e dunque non impediscano al legislatore ordinario di «introdurre forme di controllo diverse e ulteriori, purché per queste ultime sia rintracciabile in Costituzione un adeguato fondamento normativo o un sicuro incoraggiamento a interessi costituzionalmente tutelati. [...] Non è quindi precluso al legislatore] un tipo di controllo, come quello «collaborativo sulla gestione» che abbia ad oggetto, non già i singoli atti amministrativi, ma l'attività amministrativa, considerata nel suo concreto e complessivo svolgimento, e che debba essere eseguita, non in rapporto a parametri di stretta legalità, ma in riferimento ai risultati effettivamente raggiunti collegati agli obiettivi programmati nelle leggi o nel bilancio, tenuto conto delle procedure e dei mezzi utilizzati per il loro raggiungimento. [...] Sotto quest'ultimo profilo, è da sottolineare che il riferimento dei principi costituzionali ora ricordati alla pubblica amministrazione in generale – tanto se statale quanto se regionale o locale – comporta che, salvo esresse deroghe eventualmente contenute in altre norme costituzionali, le forme di controllo previste per l'attuazione di quegli stessi principi esigano un'applicazione sostanzialmente uniforme a tutte le pubbliche amministrazioni e, quindi, postulino la loro estensione anche agli uffici pubblici regionali. Del resto, poiché il fine ultimo dell'introduzione, in forma generalizzata, del controllo sulla gestione è quello di favorire una maggiore funzionalità nella pubblica amministrazione attraverso la valutazione complessiva della economicità/efficienza dell'azione amministrativa e dell'efficacia dei servizi erogati, non si può ragionevolmente pensare che a siffatto disegno rimangano estranee proprio le amministrazioni regionali, cui compete di amministrare la maggior parte delle utilità individuali e collettive destinate a soddisfare i bisogni sociali» (sentenza n. 29 del 1995).

8



9



10

Le cronache italiane



2012: le coordinate "costituzionali" dell'attività amministrativa (e dei controlli)

Dalle 3 E alle 5 E



A) La moralità dell'azione amministrativa e le regole comunitarie. La quarta E



13

B) La quinta E. Le regole comunitarie e l'EQUILIBRIO strutturale di bilancio



14



15

Tiziano Tessaro

16

LA «MISURA» DEL CONTROLLO (IN GENERALE)

Collaborativo

- La misura spetta all'organo destinatario del referto

Misure di autocorrezione

Sanzionatorio

- La misura è appannaggio dell'organo giurisdizionale

Interdittivo

- La misura è appannaggio dello stesso organo di controllo

Corte cost 40/2014: misure interdittive ... poteri atti a prevenire con efficacia diretta pratiche lesive del principio della previa copertura e dell'equilibrio dinamico del bilancio degli enti locali (sentenze n. 266, n. 250 e n. 60 del 2013).

16

La preferenza dopo il 2012 per i CONTROLLI COGENTI

- I controlli delle sezioni regionali della Corte dei conti – previsti a partire dalla emanazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2006) e poi trasfusi nell'art. 148-bis del TUEL – hanno assunto progressivamente caratteri cogenti nei confronti dei destinatari (sentenza n. 60 del 2013), proprio per prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari.

Corte cost.40/2014

17

Le peculiarità morfologiche (Corte cost.40/2014)

Corte cost. sentenza n. 60 del 2013

«...attribuita ai controlli finanziari ai controlli di natura preventiva»

«...art. 148-bis del d.l. n. 267 del 2000, (...), hanno istituito ulteriori tipi di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, piuttosto assai simili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio dei bilanci».

Corte cost. sentenza n. 40 del 2014

«...attribuita ai controlli SUL BILANCIO»

«...controlli effettuati dalle sezioni regionali della Corte dei conti acquistano carattere cogente nei confronti dei destinatari, "proprio per prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari. Dunque tale tipo di sindacato ... è esercitato nell'interesse dello Stato per finalità che riguardano la finanza pubblica nel suo complesso".»

«...misure interdittive ...atti a prevenire con efficacia diretta pratiche lesive del principio della previa copertura e dell'equilibrio dinamico del bilancio degli enti locali (sentenze n. 266, n. 250 e n. 60 del 2013)»

18

L'articolazione dei controlli cogenti

La previsione dell'art.148 bis del Tuel		La previsione dell'art.243 bis e segg del Tuel	
Oggetto dell'accertamento	3. Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l' accertamento , da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di <u>squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno</u>	art. 243-quater, comma 3, del TUEL	• A) l'approvazione o il diniego del piano di riequilibrio
Onere per gli enti	comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio . Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento.	art. 243-bis, comma 6, lettera a, del TUEL	• B) la determinazione di misure correttive per gli enti in predissesto: vigilanza semestrale
Conseguenze interdittive (limitate alla violazione del precetto art. 81 Cost.)	Qualora l'ente non provvede alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la <u>verifica delle sezioni regionali di controllo di esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria</u> .	art. 243-quater, comma 7, del TUEL	• C) gli accertamenti propedeutici alla dichiarazione di dissesto


19

Tiziano Tessaro - riproduzione riservata

I controlli cogenti in occasione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale



20



21

18 giugno 2021 -

POLITICA
KEYNESIANA
POST
PANDEMICA

- **IL MECCANISMO DEL MOLTIPLICATORE DEGLI INVESTIMENTI**, attraverso il quale ad un aumento degli investimenti (pubblici o privati) corrisponde un aumento multiplo della domanda globale.

Insieme all'altro meccanismo, l'**acceleratore** attraverso il quale

Quando C aumenta I di un multiplo
 questo perché davanti ad un aumento di domanda sono invogliati ad investire. Così I aumenta e aumenta di un multiplo perché ci vogliono molti più soldi per investire rispetto a un aumento di domanda.

L'**acceleratore** e il **moltiplicatore** agiscono insieme uno in conseguenza all'altro, infatti nel momento in cui il moltiplicatore agisce facendo aumentare i consumi, subentra l'acceleratore che all'aumento del consumo fa aumentare I di un multiplo.





IMMISSIONE DI RISORSE PUBBLICHE INGENTI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA

22



IL PNRR

23



24

Tiziano Tessaro UPI Emilia Romagna
18 giugno 2021 - riproduzione riservata



25

LA (NECESSARIAMENTE DIVERSA) ARTICOLAZIONE DEI CONTROLLI DOPO LA CRISI PANDEMICA	
<p>European Commission, Brussels, 17.9.2020 SWD (2020) 205 final PART 1/2</p> <p>"Commission staff working document guidance to member states recovery and resilience plans")</p> <p>nel documento Commission Staff Working Document Guidance to Member States Recovery and Resilience Plans (SWD (2020) 205 final),</p>	<p>precondizioni per lo svolgimento di un controllo, da parte degli Stati membri, del corretto impiego delle risorse e della loro gestione,</p> <p>vengono auspicate diverse tipologie: controllo preventivo, concomitante e successivo (paragrafo 5 del documento "Payments, control and audit", pagine da 35 a 37).</p> <p>con la locuzione "sound financial management", la Commissione Europea individua di fatto il concetto di "sana gestione finanziaria" che guida i controlli che la Corte dei conti è chiamata a svolgere.</p>
<p>il concetto di "controllo preventivo"</p>	<p>inteso come capacità di indirizzo della gestione,</p> <p>è individuato esplicitamente nel suo ciclo preventivo-concomitante-consuntivo.</p>
<p>controllo della razionalizzazione della spesa</p>	<p>Con ciò esaltando il collegamento fra gestione finanziaria e output (servizi e infrastrutture), in ottica di valorizzazione della componente di efficienza o razionalizzazione della spesa, che deve quindi essere accompagnata da un adeguato sistema di controlli finalizzato al raggiungimento di concreti obiettivi complessivi di buona andamento.</p> <p>i vari soggetti che saranno esecutori del Recovery plan, spesso collegati fra loro in logica di network, vanno dotati di un sistema unitario di controlli, una sorta di mega-riscostituzione di indicatori di performance chiave, key performance indicators (KPI), si veda alla p. 40 del documento sopracitato della Commissione Europea), che consenta di realizzare in modo efficace i processi di controllo, in particolare quello concomitante, anche attraverso l'incentivazione di meccanismi di trasparenza dell'agire amministrativo.</p> <p>Dunque, i costi di spesa in relazione ai KPI di output, che insieme danno contenuto fattivo ai tre concetti di efficienza, efficacia ed economicità, costituiscono elementi di valutazione imprescindibili anche per la verifica dell'attuazione del Recovery plan.</p>

26

Il necessario controllo sull'efficienza

il Regolamento UE 2013/1303, recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento europei

- fa esplicito riferimento al controllo dell'efficienza agli articoli 56 ("valutazione durante il periodo di programmazione") e 57 ("valutazione ex-post").

il Regolamento UE 2021/241 (che istituisce il dispositivo per la ripresa e resilienza) pone una forte attenzione al concetto di efficienza

- il PNRR deve presentare una "spiegazione di come [i costi totali delle riforme e degli investimenti] sia in linea con il principio dell'efficienza sotto il profilo dei costi" (art. 18 punto k), attraverso un monitoraggio con appositi indicatori (art. 18 punto a).
- La necessità di prevenzione, individuazione e correzione della corruzione e frode (art. 18 punto r) passa immancabilmente attraverso l'analisi dell'efficienza.
- In modo esplicito, poi, la Commissione valuta il grado di efficienza (art. 19) assieme alla "sana gestione finanziaria", quest'ultimo individuato come criterio di valutazione di base all'atto delle richieste di pagamento inoltrate alla UE (art. 22, punto c-i).
- Tale quadro concettuale si è già conformato il Governo, che ha fatto propria la necessità di riformare la PA in ottica di efficienza (Audizione Ministro MEF del 18/7/2021 p. 24).

27

Regolamento UE 2021/241

- CAP IV DISPOSIZIONI FINANZIARIE
- Articolo 22 Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

28

Art 7, comma 7, del DL 77/2021

7. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, svolgendo in particolare **valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia circa l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al PNRR**. Tale controllo si informa a criteri di cooperazione e di coordinamento con la Corte dei conti europea, secondo quanto previsto dall'articolo 287, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 6 della legge 14 gennaio 1994 n. 20, riferisce, almeno annualmente, al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR.

29

Il quadro di sintesi dei
controlli

30



Le necessita' emergenti dall'attuazione del Recovery Plan

Affiancamento ai controlli cogenti dei bilanci

A) Controllo concomitante sui piani programmi e progetti

B) Controllo sulla razionalizzazione della spesa

Art 22 dl 76/2020

Art. 67c., d.l. 174/2012



L'idea di un momento maggiormente ravvicinato del controllo

Art. 20, l. 174/2012
Decreto Aut. 20/2019

Corte costituzionale sentenza n. 250/2013


«i principi del pareggio e dell'equilibrio tendenziale fissati dall'art. 81, quarto comma, Cost. si realizzano attraverso due regole, una statica e l'altra dinamica: la prima consiste nella pacificazione delle previsioni di entrata e spesa; la seconda, fondata sul carattere autorizzatorio del bilancio preventivo, non consente di superare in corso di esercizio gli stanziamenti dallo stesso consentiti. La loro combinazione protegge l'equilibrio tendenziale in corso di esercizio a condizione che le pertinenti risorse correlate siano effettive e congruenti. [...]

«è tale da imporre «all'amministrazione un impegno non circoscritto al solo momento dell'approvazione del bilancio, ma esteso a tutte le situazioni in cui tale impegno venga a mancare per eventi sopravvenuti o per difetto di risorse conseguente all'impostazione della stessa legge di bilancio» (sentenza n. 250/2013).

il «principio dell'equilibrio tendenziale del bilancio [...] ha contenuti di natura sostanziale: esso non deve essere limitato al pareggio formale della spesa e dell'entrata (art. 1 del 1966), ma deve estendersi - attraverso un'ordinata registrazione delle transazioni finanziarie - alla prevenzione dei rischi di crisi - che derivano inevitabilmente dal progressivo sviluppo di situazioni debitorie generate dall'inerzia o dai ritardi dell'amministrazione» (sentenza n. 250 del 2013)

Tiziano Tessaro - 18 giugno 2021 - riproduzione riservata

LA POSSIBILE CONFIGURAZIONE DEI CONTROLLI ASSEGNATI ALLA CORTE DEI CONTI IN AMBITO TERRITORIALE DOPO IL RECOVERY PLAN



33

QUALE «MISURA»: L'EVOLUZIONE ITALIANA DEL MODELLO DEL CONTROLLO



34

Narra un antico apologo che ...



.....un sovrano, costretto ad assentarsi per qualche tempo, incaricò tre suoi fidati consiglieri di verificare come il reggente gestisse, durante l'assenza, non tanto il potere, quanto il suo personale patrimonio.

Il primo controllore lo rassicurò episodicamente d'aver contribuito, con i suoi interventi, a garantire la formale ineccepibilità degli atti giuridici emanati e degli atti gestionali posti in essere;

Il secondo consigliere, con un'allarmata missiva, lo avvertì che una singola operazione gestionale aveva causato una perdita, del cui verificarsi il reggente avrebbe ben potuto rendersi conto.

Il terzo si occupò d'altro e ritenne di ragguagliare periodicamente il sovrano sui risultati complessivi dell'altrui gestione delle sostanze. Ottenne dal reggente una serie di rendiconti, e, su tale base, riferì che il valore dell'asse patrimoniale era aumentato; che l'arricchimento non era avvenuto attraverso operazioni disdissuati o vietate dalla legge; che gli investimenti, nel complesso, erano stati proficui; che i vecchi genitori del proprietario e alcuni altri familiari avevano continuato ad usufruire di un tenore di vita analogo o superiore a quello precedente; che erano conosciuti i compensi che il reggente si era auto-liquidato, secondo gli accordi, per il suo disturbo; che, nel complesso, eppur con qualche rischio marginale riguardante l'economicità di episodi che operazioni, la gestione era stata sana e condotta con la diligenza del buon padre di famiglia.

35

L'istituto del controllo
concomitante

36

Le precedenti previsioni normative

art. 15 r.d.
n.
1214/1934,

la Corte dei conti prende nota e **avvisa i ministri di tutte le infrazioni** alle leggi ed ai regolamenti dell'amministrazione dello Stato che le occorresse di rilevare nel compiere le proprie incombenze.

art. 16 r.d.
n.
1214/1934,

La Corte ha diritto di chiedere ai Ministri, alle amministrazioni ed agli agenti che da esse dipendono, le informazioni e i documenti che si riferiscono alle riscossioni e alle spese, e tutte le notizie e i documenti necessari all'esercizio delle sue attribuzioni.

37

Le recenti previsioni normative

art. 13
comma 4
legge n. 20
del 1994

aveva introdotto la possibilità di svolgere **controlli anche a corso d'esercizio** nell'ambito del controllo successivo volto sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria.

La Corte dei conti, oltre a riferire annualmente al Parlamento, **formula, in qualsiasi altro momento, seccerti irregolarità nella gestione di un ente**, comunque, quando lo ritenga opportuno, i suoi rilievi al Ministro per il tesoro ed al Ministro competente.

art. 36,
comma 2
d.lgs. n. 77
del 1995,

negli Enti locali: previsione di una **periodica ricognizione sullo stato dei programmi**, con la finalità di consentire l'adozione dei **provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti [...], dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e [...]** per l'adozione **delle misure necessarie a ripristinare il pareggio.**

38

Il controllo concomitante previsto dalla Legge Brunetta

ART. 11 LEGGE 15/2009

39

Art. 11 legge 15/2009 (Corte dei conti)

1. 2. La Corte dei conti, anche a richiesta delle competenti Commissioni parlamentari, può effettuare controlli su gestioni pubbliche statali in corso di svolgimento. Ove esseri gravi irregolarità gestionali ovvero gravi deviazioni da obiettivi, procedure o tempi di attuazione stabiliti da norme, nazionali o comunitarie, ovvero da direttive del Governo, la Corte ne individua, in contraddittorio con l'amministrazione, le cause e provvede, con decreto motivato del Presidente, su proposta della competente sezione, a darne comunicazioni, anche con strumenti telematici idonei allo scopo, al Ministro competente. Questo con decreto da comunicare al Parlamento e alla presidenza della Corte, sulla base delle proprie valutazioni, anche di ordine economico-finanziario, può disporre la sospensione dell'impegno di somme stanziare sui pertinenti capitoli di spesa.
2. Qualora emergano rilevanti ritardi nella realizzazione di piani e programmi, nell'erogazione di contributi ovvero nel trasferimento di fondi, la Corte, se individua, in contraddittorio con l'amministrazione, le cause, e provvede, con decreto motivato del Presidente, su proposta della competente sezione, a darne comunicazione al Ministro competente. Entro sessanta giorni l'amministrazione competente adotta i provvedimenti idonei a rimuovere gli impedimenti, ferma restando la facoltà del Ministro, con proprio decreto da comunicare alla presidenza della Corte, di sospendere il termine stesso per il tempo ritenuto necessario ovvero di comunicare, al Parlamento ed alla presidenza della Corte, le ragioni che impediscono di ottemperare ai rinvii formulati dalla Corte.
3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di cui all'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, previo concerto con il Presidente della Corte, possono fare applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo nei confronti delle gestioni pubbliche regionali o degli enti locali. In tal caso la facoltà attribuita al Ministro competente si intende attribuita ai rispettivi organi di governo e l'obbligo di riferire al Parlamento è da adempiere nei confronti delle rispettive Assemblee elettive.

40

1

art. 11,
comma 2,
primo
periodo,


la Corte dei conti puo' **effettuare controlli su gestioni pubbliche statali in corso di svolgimento** e, in caso l'accertamento conduca a un grave esito, la Corte individua le cause, **in contraddittorio con l'amministrazione**, provvedendo a informare di ciò il Ministro competente che puo' sospendere l'impegno.

2


art. 11,
comma 2,
secondo
periodo

la Corte dei conti puo' **effettuare controlli su gestioni pubbliche** nel caso di **ritardi nella realizzazione di piani e programmi, nell'erogazione di contributi ovvero nel trasferimento di fondi**, nel qual caso l'amministrazione competente è tenuta, nell'arco di sessanta giorni, ad adottare i provvedimenti idonei a rimuovere gli impedimenti.


41



42




43




44

1




45

2



46

Tiziano Tessaro - Romagna
18 giugno 2021 -
riproduzione riservata




47



48

Tiziano Tessaro - Convegno UPI Emilia-Romagna - 18 giugno 2021 - riproduzione riservata



49

ART. 22 D.L. 76/2020 *Controllo concomitante della Corte dei conti per accelerare gli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale*

Il nuovo controllo concomitante previsto dal DL semplificazioni

50

ART. 22 D.L. 76/2020 Controllo concomitante della Corte dei conti per accelerare gli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale

"1. La Corte dei conti, anche a richiesta del Governo o delle competenti Commissioni parlamentari, svolge il controllo concomitante di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15, sui principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale. L'eventuale accertamento di gravi irregolarità gestionali, ovvero di rilevanti e ingiustificati ritardi nell'erogazione di contributi secondo le vigenti procedure amministrative e contabili, è immediatamente trasmesso all'amministrazione competente ai fini della responsabilità dirigenziale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."

2. Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, nell'esercizio della potestà regolamentare autonoma di cui alla vigente normativa, provvede all'individuazione degli uffici competenti e adotta le misure organizzative necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile".

51

L'INDIVIDUAZIONE DEI PARAMETRI DEL CONTROLLO DELLA CORTE

collegamento con i piani, i programmi, i progetti


analisi puntuale della loro realizzazione

introduzione di profili a fini di controllo sull'efficienza e sull'efficacia


l'esame degli atti su cui opera la verifica della Corte può condurre all'emersione, *inter alios*, di

"gravi irregolarità gestionali".

52



53



54

Gli effetti

55

finalità convergente all'avvio di una successiva attività di tipo amministrativo

dei connotati squisitamente sanzionatori/repressivi, afferenti i meccanismi della responsabilità dirigenziale,

l'accertamento operato dalla Corte è trasmesso all'amministrazione competente ai fini della responsabilità dirigenziale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

56



57



58

Tiziano Tessaro
18 giugno 2021 -
riproduzione riservata



59



60

Tiziano Tessaro -
 Convegno UPI Emilia-Romagna
 18 giugno 2021 -
 riproduzione riservata

LE DIFFERENZE TRA LA NORMA DELL'ART. 11 LEGGE 15/2009 E QUELLA DELL'ART. 22 DEL D.L. 76/2020

61

IL PROFILO SOGGETTIVO. LE AMMINISTRAZIONI CONTROLLATE

LA PREVISIONE DEL CONTROLLO
DISCIPLINATO DALL'ART. 11

LA PREVISIONE DEL CONTROLLO
DISCIPLINATO DALL'ART. 22

contempla solo

le amministrazioni statali

e, a determinate condizioni,
anche le gestioni pubbliche
regionali o degli enti locali,

nulla dice al riguardo,

con la conseguenza che il
nuovo controllo potrebbe
riguardare anche

altre amministrazioni

quali, ad esempio, le
autonomie funzionali,

ovvero anche le
amministrazioni ad
ordinamento autonomo.

62

I DESTINATARI DEL REFERTO DEL CONTROLLO

LA PREVISIONE DELL'ART. 11 DELLA LEGGE N. 15/2009

le risultanze del controllo sono indirizzate nei confronti del ministro (e per traslato degli organi politici di vertice delle amministrazioni regionali e locali);

è lo stesso controllato tenuto ad autocensurarsi,

pone qualche limite all'effettivo esercizio del potere auspicato dallo stesso legislatore.

LA PREVISIONE DELL'ART. 22 D.LG 76/2020

le risultanze del controllo sono immediatamente trasmesse all'amministrazione competente ai fini della responsabilità dirigenziale ai sensi e con gli effetti dell'articolo 21,

diverso effetto, con segnalazione

per l'avvio del procedimento di accertamento della responsabilità dirigenziale.

63

GLI EFFETTI

IPOTESI CONTEMPLATA DAL ART. 11

la legge individua

effetti di carattere sospensivo conseguenti all'esercizio del controllo della Corte

con il conseguente blocco della spesa


DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL'ART. 22

l'accertamento contenuto nell'esercizio del controllo

trova uno sbocco di carattere sanzionatorio di un comportamento del dirigente responsabile (responsabilità dirigenziale),

a seguito della segnalazione all'amministrazione da parte della Corte.

64



65

Art 7, comma 7, del DL 77/2021

7. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, svolgendo in particolare valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia circa l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al PNRR. Tale controllo si informa a criteri di cooperazione e di coordinamento con la Corte dei conti europea secondo quanto previsto dall'articolo 287, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 6 della legge 14 gennaio 1994 n. 20, riferisce, almeno annualmente, al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR.

66

il controllo successivo è suscettibile di essere scomposto in più tipologie,

legate


al tipo di parametro scelto,

o all'attività scrutinata,

ovvero per la caratteristica di intraneità o di estraneità rispetto a un dato plesso amministrativo,

ma anche alla stessa *tempistica dell'intervento*.

67



68